



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale marittimo di Agropoli

Ordinanza n. vedasi stringa protocollo

Disciplina delle attività di alaggio e varo

Il Capo del Circondario Marittimo di Agropoli:

- VISTA** la L. 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTI** il D.lgs. n. 112/98, il D.lgs. n. 96/99 e la L. n. 88/01 con cui sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo;
- VISTO** il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, che individua nell’Azienda Sanitaria Locale, l’organo di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale, prevedendo a tal fine l’azione in coordinamento con le autorità indicate nell’art. 23 del D.lgs. n. 626/94;
- VISTO** l’art. 13 D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che individua nell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, facendo salve le competenze che la legislazione vigente attribuisce alle Autorità Marittime e portuali;
- VISTA** la L. 6 giugno 1974, n. 298 “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”;
- CONSIDERATO** che l’Autorità Marittima nell’attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTA** la Circolare n. 41 datata 17/01/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti avente per oggetto: *“Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare*

territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione”, con la quale si ribadisce che la competenza in materia di vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione all’interno dei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale ed in genere nell’ambito del demanio marittimo non è più di competenza statale stante il generale conferimento delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali, ferma restando l’azione di vigilanza dell’Autorità Marittima per gli aspetti di competenza ai fini della sicurezza della navigazione;

- CONSIDERATO** che nel Circondario Marittimo di Agropoli vengono svolte su aree portuali libere all’uso pubblico operazioni per conto proprio o conto terzi di alaggio e varo natanti ed imbarcazioni da traffico, pesca e diporto;
- RITENUTO** necessario al fine di regolamentare in maniera uniforme nell’ambito del Circondario Marittimo di Agropoli le citate operazioni al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e della circolazione in ambito portuale ed evitare eventuali interferenze tra le operazioni di alaggio e varo ed il regolare svolgimento del traffico portuale;
- RITENUTO** opportuno modificare la propria ordinanza n. 86/2008 in data 21/11/2008, allo scopo di aggiornare le modalità e le tempistiche delle attività di alaggio e varo che si svolgono negli ambiti demaniali marittimi dei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Agropoli e conseguire una migliore organizzazione delle predette operazioni;
- TENUTO CONTO** degli esiti dell’incontro a carattere consultivo intercorso con gli operatori del settore tenutosi presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli in data 15.03.2024;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 65, 68 e 81 del codice della navigazione e l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

Art.1- Disciplina

La presente Ordinanza disciplina ai fini della sicurezza ed operatività portuale le operazioni di alaggio e varo effettuate in uso conto proprio e/o conto terzi nelle aree demaniali marittime libere all’uso pubblico ricadenti nel Circondario Marittimo di Agropoli.

Restano escluse dalla presente disciplina:

- a) i soggetti che effettuano a mano l’alaggio ed il varo di piccoli natanti;
- b) le attività di alaggio e varo effettuate mediante l’utilizzo di attrezzature fisse e mobili allocate su aree in concessione per uso esclusivo;
- c) le attività di alaggio e varo delle unità appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

Alaggio: l'attività di tirare a secco un'unità a mezzo di strutture fisse e/o mobili;

Varo: l'attività di ricollocare in mare un'unità a mezzo strutture fisse e/o mobili;

Conto proprio: è l'attività svolta da persone fisiche, giuridiche, enti privati e/o pubblici con mezzi di proprietà o in usufrutto condotti personalmente dal titolare della licenza di trasporto in conto proprio e/o da suo dipendente; l'attività non deve essere economicamente prevalente, bensì complementare o accessoria all'attività principale del soggetto giuridico. Le unità alate o varate dovranno appartenere agli stessi soggetti giuridici che svolgono l'attività, oppure dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito in forza di un contratto di deposito tra le parti;

Conto terzi: consiste nell'attività professionale di alaggio e varo quale prestazione di servizio verso un determinato corrispettivo da parte di imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e muniti di specifica autorizzazione.

Art. 3 - Prescrizioni generali attività di alaggio e varo

Le attività di alaggio e varo negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Agropoli disciplinate dalla presente Ordinanza potranno essere svolte unicamente presso le apposite strutture dedicate (cantieri navali, scali di alaggio e scivoli) e secondo la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) sono vietate le operazioni di alaggio e varo in ore notturne;
- b) qualora non già specificato nei singoli Regolamenti Portuali le stesse potranno essere effettuate dall'alba al tramonto. Dal 1 luglio al 1 settembre dette operazioni possono essere svolte solo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dall'alba alle ore 10:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, sabato e festivi dall'alba alle ore 09.30. Fuori dai suddetti orari, l'esecuzione delle operazioni in parola, è ammessa solo per comprovati ed urgenti motivi, dovuti ad eventuali avarie o a causa di forza maggiore, dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- c) la zona dello scivolo di alaggio e le aree ad esso limitrofe dovranno essere mantenute libere dalla presenza di autoveicoli, carrelli ed unità in sosta, nonché da eventuali materiali e/o rifiuti prodotti dall'attività espletata;
- d) qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà essere comunque immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta, anche verbale, da parte dell'Autorità Marittima;
- e) lo specchio acqueo antistante lo scivolo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da natanti o da unità che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo ai fini della sicurezza della navigazione;
- f) è vietata l'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo con persone a bordo dell'unità;

- g) effettuare le operazioni di alaggio/varo in condizioni meteo favorevoli e di buona visibilità;
- h) la sosta in banchina o area tecnica delle unità navali destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'operazione, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici dell'unità onde riprendere la navigazione in sicurezza;
- i) porre ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed infrastrutture portuali in genere;
- j) dare inizio all'alaggio/varo una volta ultimate le altre operazioni, nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività;
- k) evitare di costituire situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità, adottando tutte quelle precauzioni dettate, non solo dal buon senso, che evitino il verificarsi di incidenti;
- l) interrompere immediatamente le operazioni qualora nel corso dell'esecuzione delle stesse dovessero crearsi situazioni di pericolo, anche potenziale, ovvero in presenza di qualsiasi problematica e/o inconveniente che possa pregiudicare l'avvio/completamento delle operazioni, dandone tempestiva comunicazione alla all'Autorità Marittima;
- m) deve essere evitata ogni forma di inquinamento marino con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali.

Art. 4 - Prescrizioni attività di alaggio e varo di unità a mezzo autogrù

Le operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù/travel lift sono consentite unicamente presso le apposite strutture dedicate (Area Tecnica, cantieri navali, scali di alaggio e scivoli). I soggetti giuridici che eseguono le operazioni di alaggio e varo di unità navali per conto proprio e/o conto terzi dovranno attenersi oltre che alle prescrizioni del precedente articolo anche alle ulteriori seguenti disposizioni:

- a) accertarsi dell'idoneità e delle condizioni di praticabilità del tratto di banchina, anche in funzione del tonnellaggio dell'unità navale che si dovrà alare e/o varare e del peso del mezzo gommato che si utilizza e comunque rispettando i limiti imposti dalle vigenti ordinanze.
- b) posizionare gli automezzi utilizzati parallelamente al ciglio banchina, e ad una distanza giudicata idonea dall'operatore professionale che esercita l'attività in modo da consentire in sicurezza le operazioni di alaggio e varo;
- c) durante le operazioni, l'area interessata dovrà essere delimitata con strutture mobili (ad es. catenelle rosse e bianche), idonee ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di azione della gru; inoltre dovrà essere esposto in posizione ben visibile uno o più cartelli con la scritta: **"ATTENZIONE GRU IN MOVIMENTO E CARICHI SOSPESI"**;
- d) è vietato lasciare carichi sospesi incustoditi;
- e) tutti gli apprestamenti utilizzati per il sollevamento/calata (cavi, fasce e simili) devono essere idonei a sostenere lo sforzo di tensione/sovraccarico del mezzo da alare/varare, rispettare quanto richiesto dalla normativa vigente ed essere collaudati e muniti dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- f) organizzare le operazioni affinché l'afflusso/deflusso delle unità navali avvenga in

- modo ordinato senza intralciare il regolare svolgimento del traffico portuale;
- g) i conducenti dei veicoli che devono effettuare le operazioni, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a cose e/o persone, restando sottinteso che per qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivanti da incidenti ne risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale;
- h) stante la promiscuità della viabilità urbana con quella portuale, l'accesso delle autogrù in porto dovrà comunque essere subordinato ad eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in materia di circolazione veicolare.

Art.5 - Deroghe

Nel caso in cui ricorrano presupposti di necessità ed urgenza, nonché quando ritenuto opportuno da parte dell'Autorità Marittima, in via eccezionale e dietro specifica autorizzazione della stessa, le operazioni tecniche di alaggio e varo potranno essere eseguite in ore diverse da quelle indicate nel precedente articolo 3 e/o presso altra area portuale.

Alle stesse condizioni potrà essere concessa, valutato il profilo della sicurezza della navigazione, l'autorizzazione all'accosto di unità navali nel tratto di banchina destinato allo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo di cui al comma precedente.

Art.6 - Procedura di segnalazione certificata all'Autorità competente per la gestione amministrativa del demanio portuale

I soggetti giuridici che esercitano le attività di alaggio e varo per conto proprio e/o conto terzi all'interno del Circondario Marittimo di Agropoli ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione devono presentare al Comune competente – apposita “*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*” (S.C.I.A.) in duplice copia in bollo, attestante il possesso dei presupposti e requisiti di legge richiesti in materia.

Una copia della suddetta dichiarazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli o all'Autorità Marittima competente del porto.

Art.7 - Comunicazione di alaggio e varo

I soggetti giuridici che intendono effettuare, mediante utilizzo di autogrù, attività di alaggio e/o varo ai sensi del precedente articolo 4, dovranno presentare apposita comunicazione alla locale Autorità Marittima (o, in alternativa, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli) secondo il *format* in **allegato 1** alla presente Ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

La suddetta comunicazione, inoltrata **con almeno 24 ore di anticipo** via mail, conforme all'**allegato 1**, compilata in stampatello ed in ogni sua parte, indirizzata presso i comandi locali territorialmente competenti per le operazioni di alaggio:

- Ufficio Circondariale marittimo di Agropoli: cp-agropoli@mit.gov.it;
- Ufficio Locale Marittimo Santa Maria di Castellabate: lccastellabate@mit.gov.it;
- Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli: lcacciaroli@mit.gov.it .

Qualora non ancora consegnata presso l'Ufficio Circondariale Marittimo copia della S.C.I.A. di cui al precedente articolo 6, la stessa dovrà essere allegata alla prima comunicazione di alaggio e varo.

In caso di sovrapposizione di operazioni di alaggio e/o varo, la priorità fra le stesse verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle relative comunicazioni.

Art. 8 - Abrogazioni

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n. 86/2008 citata in premessa.

Art. 9 - Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno negli illeciti amministrativi di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, e saranno direttamente responsabili dei danni a persone e/o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navali e materiale depositato in ambito portuale in violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Art. 10 - pubblicità

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Agropoli, data della firma digitale

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Alessio MANCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

All' **AUTORITA' MARITTIMA DI**

_____, _____, rappresentante della
 Ditta/Società _____ con sede in _____ () alla
 via _____ n° _____, Tel. n. _____,
 P.E.C./E-MAIL _____.

COMUNICA

Che il giorno ____/____/____ alle ore ____:____ saranno effettuate le operazioni di
 alaggio/varo presso il porto di _____ della seguente unità navale:

☐ Diporto ☐ Traffico ☐ Unità da pesca

Dati identificativi dell'unità:

- Nominativo: _____ - N° iscrizione _____
- Lunghezza mt.: _____ larghezza.: _____
- Dislocamento: _____ - T.S.L.(stazza): _____

DICHIARA

- l'operazione di alaggio/varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento in relazione al rapporto tra dislocamento dell'unità navale e la portata della gru;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato su quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che la ditta è autorizzata ad operare in base alle vigenti disposizioni in materia;
- nel caso la banchina fosse già interessata da altre operazioni di alaggio/varo, ovvero da altre attività, lo scrivente darà inizio alle proprie operazioni di alaggio/varo una volta che la banchina sia tornata libera;
- di conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nell'ordinanza nr. ____/____ in data _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
- di manlevare l'Autorità Marittima per tutti i danni alle cose e/o persone che dovessero derivare dalle operazioni sopra descritte nel presente atto.

_____, _____/_____/_____, _____

IN FEDE